

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"QUAVIO ODV - ASSOCIAZIONE QUALITÀ DELLA VITA IN ONCOLOGIA"

Art. 1 - DENOMINAZIONE

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo Settore" e dei relativi decreti di attuazione e successive modifiche, di seguito "Codice TS", è costituita un'associazione denominata "QUAVIO ODV - ASSOCIAZIONE QUALITÀ DELLA VITA IN ONCOLOGIA", che potrà appellarsi brevemente QUAVIO ODV (di seguito "associazione"). Essa potrà richiedere il riconoscimento della personalità giuridica secondo le vigenti norme di legge.

Art. 2 - SEDE

L'associazione ha sede legale e operativa nel comune di Siena.

Art. 3 - DURATA

La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 4 - FINALITÀ E ATTIVITÀ

L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.

L'Associazione agisce nell'ambito delle previsioni del Codice TS (art. 32 e segg.), persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice TS, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- prestazioni socio-sanitarie di cui decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella G.U. n. 12 del 6 giugno 2001 e s.m.i. (art. 5 lettera "c" del Codice TS);
- interventi e prestazioni sanitarie (art. 5 lettera "b" del Codice TS);
- interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, co. 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e s.m.i. (art. 5 lettera "a" del Codice TS);

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5 lettera "i" del Codice TS).

In particolare l'associazione si propone di:

- tutelare la qualità della vita delle persone affette da tumore e da patologie croniche e degenerative;
- sostenere l'assistenza, la ricerca, la formazione relativamente ai malati oncologici e ai pazienti con patologie croniche e degenerative;
- promuovere la valorizzazione degli aspetti psicologici, sociali e spirituali nella cura dei tumori e delle patologie croniche e degenerative;
- sviluppare tutte le forme d'assistenza domiciliare sia a valenza sociale sia ad alto contenuto professionale quale l'ospedalizzazione domiciliare;
- difendere e tutelare gli interessi e la salute delle persone ammalate e delle loro famiglie in tutte le dimensioni fisiche, psichiche, sociali e spirituali;
- diffondere una corretta educazione sanitaria delle cure palliative attraverso convegni, congressi, simposi, conferenze, cerimonie, seminari, corsi di formazione, indagini, pubblicazioni, premi, borse di studio;
- promuovere il ruolo dei professionisti nello sviluppo del volontariato organizzato nelle sedi ospedaliere e territoriali;
- promuovere la realizzazione di poli in cure palliative efficienti mirati alla tutela della qualità della vita delle persone ammalate e rispondenti a tutte le richieste assistenziali in ambito ospedaliero, distrettuale e domiciliare;
- formulare e realizzare proposte agli Organi istituzionali locali, regionali, nazionali e internazionali;

Handwritten signature and initials in black ink, located on the right side of the page, partially overlapping the list of points.

- assumere iniziative di formazione e qualificazione nei confronti degli aderenti all'associazione e degli operatori socio sanitari;
- sensibilizzare e informare i mass media;
- promuovere la realizzazione di un fondo di solidarietà, da alimentare con iniziative di raccolta fondi, destinato a favore di quei pazienti che non sono in grado di far fronte alle spese derivanti dalla loro malattia.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice TS, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione sarà operata successivamente dal Consiglio Direttivo.

Le finalità dell'Associazione possono essere raggiunte autonomamente o in collaborazione e in convenzione con altre Associazioni, Organizzazioni, Enti pubblici e privati.

Art. 5 – SOCI E VOLONTARI: AMMISSIONE, DIRITTI E OBBLIGHI

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo di sette (7) stabilito dal Codice TS (art. 32). Qualora, successivamente alla costituzione, tale numero diminuisce, esso dovrà essere reintegrato dal Consiglio Direttivo nel termine massimo di un anno.

Possono far parte dell'associazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera e con le loro competenze e conoscenze.

La disciplina del rapporto associativo è uniforme e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, essendo espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

L'eleggibilità degli organi sociali è libera ed è garantito il rispetto del principio del voto singolo, della sovranità dell'assemblea dei soci, della democraticità dei criteri di ammissione o esclusione dei soci, delle forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle loro deliberazioni e dei rendiconti di gestione.



L'ammissione a socio è decisa dal Consiglio Direttivo, che delibera, a maggioranza assoluta dei suoi membri, sulla base di criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. Chi intende aderire all'associazione dovrà presentare una domanda scritta che dovrà contenere i dati anagrafici, codice fiscale, recapiti postali, telefonici e indirizzo di posta elettronica; inoltre dovrà dichiarare di conoscere e condividere le finalità dell'associazione e di impegnarsi a realizzarle e di rispettare le disposizioni dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi associativi.

La qualità di socio si acquista al momento della decisione del Consiglio Direttivo e non può essere trasmessa a terzi. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso e gli altri casi previsti dal successivo art. 6. La deliberazione di ammissione sarà comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può, entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali (art. 15 del presente Statuto);
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione e approvare il programma di attività;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee e prendere visione dei bilanci.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e altre disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti;
- versare la quota associativa secondo l'importo, nei modi e nei termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

I volontari sono associati che, per loro libera scelta svolgono, per il raggiungimento degli scopi dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

I volontari sono iscritti nell'apposito libro dei volontari.

Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortuni e responsabilità civile terzi derivanti dalla propria attività a favore dell'Associazione.

Art. 6 – PERDITA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, oppure arreca danni morali di una certa gravità all'associazione, ha una condotta contraria al rispetto della dignità e della persona nei

confronti di soci, assistiti, collaboratori, terzi, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo e ratificata dalla prima Assemblea successiva. La deliberazione di esclusione sarà comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione inviando una lettera di dimissioni al Consiglio Direttivo; le dimissioni hanno effetto immediato.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Tra le cause di perdita della qualifica di socio è compresa anche la morosità nel pagamento della quota associativa, previa delibera del Consiglio Direttivo.

Gli associati che comunque abbiamo cessato di appartenere all'associazione non hanno diritto ad alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 7 – SOCI SOSTENITORI E ONORARI

L'associazione intende anche dare adeguato valore a chi la sostiene con donazioni che le consentano di poter continuare a erogare gratuitamente i propri servizi. Pertanto i benefattori sono così definiti:

- soci sostenitori: persone fisiche e/o giuridiche che chiedono di contribuire soltanto economicamente alla realizzazione degli scopi istituzionali dell'associazione. Essi non hanno diritto di voto in Assemblea e non sono eleggibili.
- soci onorari: persone fisiche e/o giuridiche che tramite la loro immagine pubblica, qualità, sostegno o patrocinio hanno contribuito in maniera determinante alla buona riuscita delle finalità dell'associazione. Essi hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento di quote annuali. Inoltre non hanno diritto di voto in Assemblea e non sono eleggibili.

Art. 8 - ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'associazione:

- a) Assemblea dei soci;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Presidente;
- d) Tesoriere;
- e) Organo di controllo.

Art. 9 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea è costituita da tutti i soci iscritti nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può rappresentare in assemblea sino ad un massimo di tre associati.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, in sessione ordinaria, almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione, e in sessione straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

La riunione dell'Assemblea può essere convocata con richiesta motivata presentata al Presidente da almeno un quinto (1/5) dei soci in regola con il pagamento delle quote. Il Presidente, nel più breve tempo possibile, provvederà alla convocazione.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli Organi sociali e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio e, qualora sia obbligatorio per legge, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice TS, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati nei casi di cui all'art. 6;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- delibera lo scioglimento dell'associazione;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- nomina, su proposta del Consiglio Direttivo, i soci onorari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dallo Statuto alla sua competenza, nonché sugli argomenti che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre alla sua attenzione.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata all'indirizzo risultante dal libro degli associati. La comunicazione potrà avvenire mediante posta ordinaria o elettronica.

In prima convocazione l'assemblea è validamente costituita se presente (personalmente o per delega) almeno la metà dei soci più uno; in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria delibera sui seguenti argomenti: approvazione e modifica dello statuto, scioglimento dell'associazione, e ogni altro argomento di carattere straordinario che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre alla sua attenzione.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con la presenza della metà più uno dei soci presenti in proprio o per delega e con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti; in caso di scioglimento dell'associazione si applica quanto previsto dall'art. 19 dello Statuto.

Art. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque fino ad un massimo di nove membri, tutti

nominati dall'Assemblea, per la durata di tre anni e sono rieleggibili.

Tutti i componenti sono scelti tra le persone fisiche associate: riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza si applica l'art. 2382 del Codice Civile.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- attuare le finalità statutarie;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale, nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- deliberare la decadenza di un consigliere che non presenzi, senza giustificato motivo, per almeno quattro sedute consecutive in un anno, o che abbia perduto la qualifica di socio;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- stabilire la quota associativa annua;
- amministrare il patrimonio dell'associazione;
- nel suo ambito, il Consiglio Direttivo, alla fine dell'Assemblea che ha eletto i consiglieri, procede alla nomina del Presidente, del Vice Presidente e del consigliere che svolgerà le funzioni di Tesoriere;
- definisce con apposita deliberazione i limiti e modalità per l'esercizio dei poteri di firma sui conti correnti bancari e postali, intestati all'associazione, assegnati al Presidente, al Vice



Presidente e al consigliere con le funzioni di Tesoriere;

- proporre all'Assemblea la nomina dei soci onorari.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo può deliberare di stipulare apposita polizza assicurativa a favore dell'Associazione per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della stessa. La convocazione del Consiglio Direttivo è fatta, di norma, 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante avviso esposto nella sede dell'Associazione, oppure mediante comunicazione da recapitarsi ai Consiglieri a mezzo e-mail o altra modalità consentita dai mezzi di comunicazione online.

Per la validità delle riunioni è sufficiente la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto di chi la presiede.

Le cariche sono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Qualora, durante il mandato venisse a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, subentra il primo dei non eletti, in assenza il Consiglio Direttivo potrà cooptare altri membri in sostituzione di quelli mancanti. I membri cooptati dureranno in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo del quale entrano a far parte, salvo conferma nella prima Assemblea ordinaria, la quale potrà confermarli o sostituirli.

Qualora venisse meno contestualmente la maggioranza dei consiglieri, l'intero consiglio si intenderà decaduto e il Presidente, o il Vice Presidente, uscente dovrà senza indugio convocare l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta si presenti una necessità urgente o il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno tre dei suoi componenti.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare consulenti, o esperti esterni, e altri volontari rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere sempre verbalizzate e firmate dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato. Ogni associato può prenderne visione.

Art. 11 - IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nella prima seduta a maggioranza assoluta dei consiglieri, e rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti dei terzi e in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente rimane in carica per la stessa durata del Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

Il Presidente ha le seguenti competenze:

- convoca e presiede l'Assemblea e le riunioni del Consiglio Direttivo, cura l'ordinato svolgimento dei lavori, sottoscrive i verbali del Consiglio e dispone che siano custoditi presso la sede dove possono essere consultati dai soci;
- attua le delibere del Consiglio Direttivo e compie i conseguenti atti giuridici;
- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione;
- esegue incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone quietanze liberatorie;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- in caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Art. 12 - IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni alle quali sia espressamente delegato.

Nei confronti dei soci, dei terzi e di tutti i Pubblici Ufficiali, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente

Art. 13 - IL TESORIERE

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un Tesoriere, che dura in carica per tutta la durata del Consiglio di cui è membro.

Il Tesoriere ha la responsabilità amministrativa dell'associazione, cura la gestione della cassa e delle donazioni a favore dell'Associazione, effettua le relative verifiche, predispone, in collaborazione con il Presidente, il bilancio consuntivo e quello preventivo. Il Tesoriere ha facoltà di avvalersi di consulenti esterni, in appoggio alle predette operazioni, in particolare per la gestione della contabilità e la regolare tenuta dei libri contabili ai fini del regolare adempimento delle operazioni stesse nel pieno rispetto delle normative fiscali e legislative vigenti. Ha poteri di firma sui documenti fiscali.



Art. 14 - ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo è monocratico ed è nominato dall'Assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31 del Codice TS, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo è costituito da revisori legali



iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che l'eventuale bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 15 - LIBRI

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro dei soci, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso Consiglio;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

I soci, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i suddetti libri associativi previa richiesta scritta inviata al Presidente; chi ne fa richiesta potrà consultare i libri sociali, entro quindici giorni dalla data della domanda, esclusivamente presso la sede dell'associazione.

Art. 16 - PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'associazione è di € 15.000 (quindicimila/00). Tale somma è stata accantonata nel rispetto dell'art. 22 del Codice TS per il riconoscimento della personalità giuridica.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi e altre entrate comunque denominate, ivi compresi gli eventuali utili o avanzi di gestione, è utilizzato per lo

svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: le quote associative e contributive dei soci, contributi pubblici e privati, rimborsi derivanti da convenzioni, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi e da investimenti finanziari, nonché ogni altra entrate derivante dalle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice TS e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale,.

Art. 17 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri e altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 18 - IL BILANCIO: RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO

Il Consiglio Direttivo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci il bilancio di esercizio costituito dallo Stato Patrimoniale e dal rendiconto gestionale, o dal rendiconto per cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, con l'indicazione degli oneri e dei proventi, e una relazione di missione che illustra le poste di bilancio e l'andamento economico dell'associazione.

L'esercizio sociale e finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea entro 4 mesi (30 aprile) dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce e sarà depositato - entro il 30 giugno di ogni anno - presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità dell'articolo 13 del Codice TS e successive modifiche.

Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto

prescritto dagli artt. 13 e 87 del Codice TS.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice TS, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del Consiglio Direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 19 - SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima e sia in seconda convocazione di almeno $\frac{3}{4}$ (tre/quarti) dei Soci, i quali esprimono il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.

La richiesta dell'assemblea straordinaria deve essere presentata da almeno $\frac{2}{3}$ (due/terzi) dei soci con diritto di voto, con esclusione delle deleghe.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione provvederà a deliberare, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, salva diversa destinazione imposta dalla Legge, la devoluzione del patrimonio residuo a favore di altra Organizzazione di Volontariato (ODV) o Ente del Terzo Settore (ETS) con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

Art. 20 - DISPOSIZIONI FINALI

L'attività associativa sarà regolata dal presente Statuto e da un Regolamento Interno, che sarà predisposto a cura del Consiglio Direttivo, per l'organizzazione prettamente operativa. Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, del Codice Civile.